

ATTO N. DD 4959

DEL 10/09/2025

Rep. di struttura DD-UB0 N. 202

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO: COMUNE DI AIRASCA - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C., AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'

Premesso che per il **Comune di Airasca** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-6091 del 23/05/2002 (BURP n. 23 del 06/06/2002);
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 46 del 10/12/2020, la Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I. (BURP n. 9 del 04/03/2021);
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 27/10/2022, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.C.;

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.501 abitanti al 1971; 3.037 abitanti al 1981; 3.252 abitanti al 1991; 3.545 abitanti al 2001; 3.819 abitanti al 2011 e 3.681 abitanti al 2022, dati che evidenziano una dinamica demografica caratterizzata da un incremento sino al 2011, seguito da un decremento nell'ultimo periodo (2011-2022);
- superficie territoriale di 1.574 ettari di pianura, dei quali: 1.572 ettari con pendenze inferiori al 5% e rimanenti 2 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 845 ettari (circa il 54% del territorio comunale) compresi nella Classe II^a di fertilità ai fini agricoli; è altresì interessato su una superficie di 28 ettari di "Aree boscate" (circa 2% del territorio comunale);
- è ricompreso nella Zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56), approvata tra le Zone omogenee con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- è compreso nell'Ambito 13 di approfondimento sovracomunale "AMT_S.O.", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- non è compreso tra gli ambiti di diffusione urbana, come definiti dal PTC2 nell'art. 22 N.d.A. e non è individuato tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);
- il PTC2 individua un ambito produttivo di livello 2, come definiti ai sensi dall'art. 24 delle N.d.A.;

- è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 come “Centro storico di media rilevanza regionale”;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dall’autostrada A55 Torino-Pinerolo, dalle Strade Provinciali S.P. n. 23 del Colle di Sestriere, S.P. n. 139 di Villafranca e S.P. n. 146 di Viotto;
- è attraversato da 2,5 km di piste ciclabili;
- è interessato dai progetti di viabilità 58, 72, di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Airasca-Pinerolo-Torre Pellice;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM 2) Chivasso-Pinerolo, con la presenza di una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del Rio l’Essa, del Rio Ritorto e Torto e del Torrente Chisola;
 - a Banca Dati sul dissesto idrogeologico indica dissesti lineari per 2,5 km, dissesti areali per 588 ettari; il vigente P.A.I. evidenzia: limiti di progetto per 2,3 km; aree in fascia B-C per 83,2 ettari;
 - secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;
- tutela ambientale: è interessato da fasce perfluviali per 63 ettari e corridoi di connessione ecologica per 27 ettari;

preso atto che:

- il P.R.G.C. vigente è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- l’Amministrazione Comunale non ha provveduto a definire con Città metropolitana la perimetrazione delle aree dense e di transizione, come previsto dall’art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

rilevato che, come emerge dalla documentazione pervenuta, al fine raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione del sito industriale e di modificare la distribuzione degli spazi dedicati al parcheggio del personale con controllo degli accessi agli spazi dedicati all’attività lavorativa della S.K.F Industrie S.p.A. - Stabilimento di Airasca, la Variante semplificata propone di modificare il PRGC vigente mediante **l’ampliamento dell’area normativa Pe21** sul sedime adiacente attualmente destinato a Viabilità; inoltre la Variante propone altresì una modifica delle classi di sintesi per la futura realizzazione di un campo fotovoltaico, facendo ricorso alle modalità previste dall’Allegato A, parte I, punto 3.3 della D.G.R. 64-7417 del 7 aprile 2014, riclassificando una parte del lotto con destinazione Pe21 dalla classe IIIa alla II.

per quanto attiene la pratica in oggetto (**Prat. n. V17B_SUAP-004_2024_AIRASCA**), il procedimento amministrativo gestito dallo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo a seguito della richiesta avanzata dalla SKF Industrie S.p.A., si è svolto secondo quanto segue con trasmissione della documentazione tramite PEC:

- avvio del procedimento ed indizione di conferenza di servizi per la “realizzazione di parcheggio dipendenti coperto da pergolati con impianto fotovoltaico integrato – campo P2 – Realizzazione di pergolati con impianto fotovoltaico integrato su parcheggio dipendenti esistente – campo P1 – Opere accessorie a futuro impianto fotovoltaico a terra – campo T1” con nota prot. 81847 del 12.6.2024 trasmessa mediante PEC con cui si è resa disponibile la documentazione progettuale (alcuni elaborati sono stati ritrasmessi con successive note prot. 89604 del 26/06/2024 e prot. 92638 del 02/07/2025); nella citata nota viene fissato il termine di 30 giorni per eventuali richieste di integrazioni documentali e vengono individuati in capo alla Città Metropolitana di Torino gli endoprocedimenti relativi a “Vincoli tutela funzionale – Stradale”, “parere Variante Semplificata” e “Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”;
- con nota prot. 97982 dell’11/7/2025 la Città Metropolitana ha formulato richiesta di integrazione e chiarimenti per gli aspetti urbanistici, di valutazione ambientale strategica e di viabilità provinciale;
- con nota ns. prot. 130064 e 130075 del 19/09/2024 lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo ha

trasmissione la documentazione integrativa ed ha convocato per il 3.10.2024 la Conferenza di Servizi, successivamente riprogrammata per il giorno 30/10/2024 a causa di impegni già assunti dalle Amministrazioni coinvolte;

- la Conferenza di Servizi venne sospesa al fine di acquisire la documentazione integrativa/approfondimenti a riscontro delle osservazioni e richieste di chiarimenti rappresentate dagli Enti” come risulta dal verbale ricevuto con nota prot. 168293 del 26/11/2024;
- nei mesi seguenti il proponente ha formulato richieste di proroga finalizzate alla consegna di integrazioni: dette richieste sono pervenute in data 13/01/2025 prot. 3566 ed in data 30/05/2025 prot. 91439.
- con nota ns prot. 106119 del 18/06/2025 e prot. 112439 del 30/06/2025 vennero trasmesse integrazioni progettuali agli elaborati agli atti;
- durante l’incontro informale del 14.7.2025 tra i funzionari di CMTO, Regione Piemonte ed i professionisti incaricati dal soggetto proponente vennero esaminati alcuni aspetti relativi alla documentazione ricevuta con le note di cui al punto precedente;
- con nota prot. 133616 dell’1/8/2025 il SUAP di Pinerolo ha trasmesso una ulteriore integrazione documentale con contestuale richiesta dei pareri da rendere entro il 12.09.2025 in modalità asincrona al fine di concludere il procedimento.

dato atto che la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata nella sopracitata Conferenza di Servizi da Luca Beria, funzionario competente per zona del Dipartimento “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia”, delegato dal Dirigente Arch. Claudio SCHIARI;

Considerato che le richieste di integrazioni formulate mediante la nota prot. 97982 dell’11/7/2025 hanno trovato sostanziale riscontro ed in particolare è stata individuata l’area di transizione dando così attuazione a quanto previsto dalla prescrizione che esige attuazione di cui all’art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

Dato atto che il presente provvedimento viene formulato nei limiti degli endoprocedimenti individuati dal SUAP di Pinerolo, ovvero “Vincoli tutela funzionale – Stradale”, “parere Variante Semplificata” e “Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”

Vista la nota della Direzione Viabilità 2 prot. 97142 del 10/7/2024 con cui ci si esprime favorevolmente allo “stralcio della rotatoria nella posizione ad oggi riportata su PRGC” e si prende atto di quanto emerso dagli incontri preliminari e dalle comunicazioni tra i funzionari dell’Ente ed i professionisti incaricati in merito alle modalità di individuazione del confine stradale da cui fare partire la fascia di rispetto stradale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 4 dell’articolo 17 bis in cui è citato: “... *alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; ...*”;

dato atto, che il presente provvedimento è assunto nell’ambito delle attività definite negli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), adottato per l’anno corrente;

vista l’attività istruttoria compiuta dall’Ufficio competente;

dato atto che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi indicati dal SUAP di Pinerolo nella nota dell’1/8/2025 per la conclusione del relativo procedimento

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. che ai sensi dell'art.17 comma 4 della L.R. 56/77, il progetto di Variante semplificata al vigente PRGC del Comune di Airasca inerente **l'ampliamento dell'area normativa Pe21** sul sedime adiacente attualmente destinato a Viabilità non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti

degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. Di formulare, rispetto al Progetto della suddetta Variante semplificata al PRGC vigente, le seguenti osservazioni:

a. **Area oggetto di Variante:** sulla scorta di quanto indicato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019 - 2 AMB "Indirizzi in merito alle varianti di cui all'articolo 17bis, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) relative a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive." ovvero "...l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto..." si osserva che parte dell'area oggetto di cambio di destinazione d'uso, individuata a pag. 9 della Relazione illustrativa REL-001 con l'acronimo Pe 21bis, non pare rispondere al requisito richiesto. Occorre pertanto provvedere a mantenere la destinazione a viabilità prevista dal PRG vigente per l'area individuata in verde nell'allegato 1 al presente atto. Si coglie l'occasione per segnalare che l'individuazione dell'area Pe21bis utilizzata nella Relazione illustrativa a pag. 9 non pare aver trovato seguito negli altri elaborati progettuali e, pertanto, non svolge la sua funzione di individuazione delle aree oggetto della Variante urbanistica.

b. **Rappresentazione del Piano Regolatore Vigente:** da portale istituzionale del Comune di Airasca si è reperito il progetto definitivo dell'elaborato 3B1 "Progetto territorio urbano" relativo alla Variante di PRG di adeguamento al P.A.I. che, da quanto risulta dagli atti, costituisce l'ultima variante approvata con riferimento all'area Pe21 e, pertanto, dovrebbe rappresentare la pianificazione vigente; qualora detta ipotesi sia confermata, si segnalano incongruenze nella rappresentazione del PRG vigente riportata dall'elaborato URB - 001 e la citata variante di PRG di adeguamento al P.A.I. (rappresentazione della fascia di rispetto stradale, previsione della rotatoria in corrispondenza dell'accesso allo stabilimento SKF - cfr, allegato 2): si richiede pertanto di verificare quanto sopra e, se del caso, portare a coerenza la tavola URB - 001 "Planimetria PRGC Vigente";

c. **Fascia di rispetto stradale:** fra gli interventi su cui si articola la variante semplificata è previsto l'aggiornamento della fascia di rispetto stradale (Relazione Illustrativa REL - 001 pag. 5) che, come desumibile dalla documentazione progettuale prodotta, parrebbero limitate all'area oggetto di cambio di destinazione d'uso di cui alla precedente lettera a). Fatto salvo quanto indicato in premessa in merito alle modalità di individuazione della fascia di rispetto, si rileva, verosimilmente per mero errore materiale, una incongruenza nell'indicazione dell'ampiezza della suddetta fascia nell'elaborato URB - 003, evidenziata dalla presenza di due quote (30 m) perimetrate in colore blu nell'allegato 1 che non sono fra di loro coerenti. Inoltre l'andamento non lineare (risega) della fascia di rispetto stradale non è coerente con quanto rappresentato negli altri elaborati quali A02 "Stato Attuale/Progetto - Sovrapposizione opere in demolizione e opere di nuova costruzione - Planimetrie Generali" ed A03 "Progetto Campo P2 - Pianta Pergolati - Pianta Parcheggi". Occorre pertanto correggere la rappresentazione della fascia di rispetto stradale in corrispondenza dell'area oggetto di cambio di destinazione d'uso, rendendola congruente con i restanti elaborati progettuali.

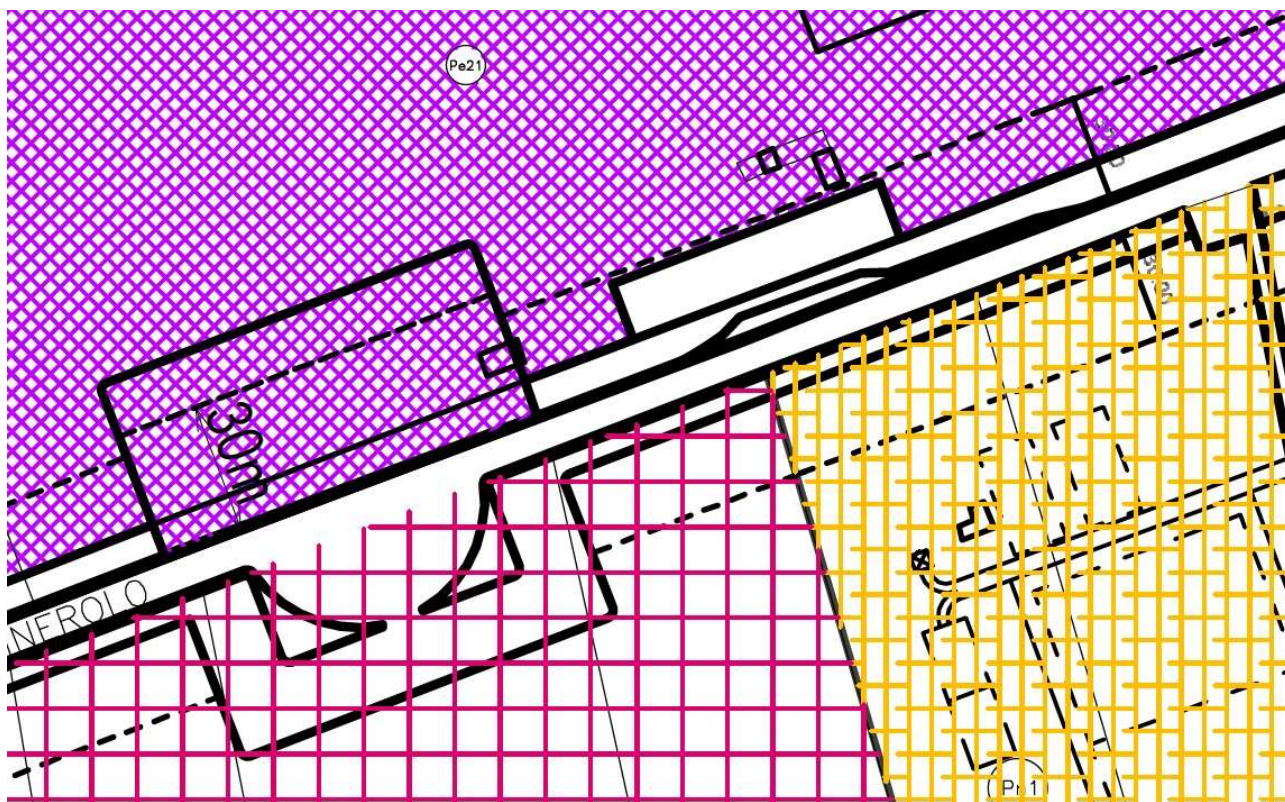
d. **Variente generale:** considerato il procedimento in itinere, si rammenta quanto indicato nella già citata Circolare n. 2/AMB, ed in particolare "*nella fattispecie il Comune dovrà raccordare le procedure e recepire i contenuti della variante semplificata SUAP, una volta approvata, nella variante ordinaria in itinere.....al fine di un efficace raccordo tra le due Varianti, dovrà essere data specifica evidenza nella deliberazione consiliare di approvazione della Variante semplificata SUAP*";

e. **Verifica di compatibilità con il PTC2:** si ricorda che detto adempimento, presente nell'elaborato denominato "Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)" andrebbe riportato nella relazione illustrativa come previsto dall'art. 10 comma 4 delle N.d.A. del PTC2, corredandolo dell'analisi sui progetti di viabilità;

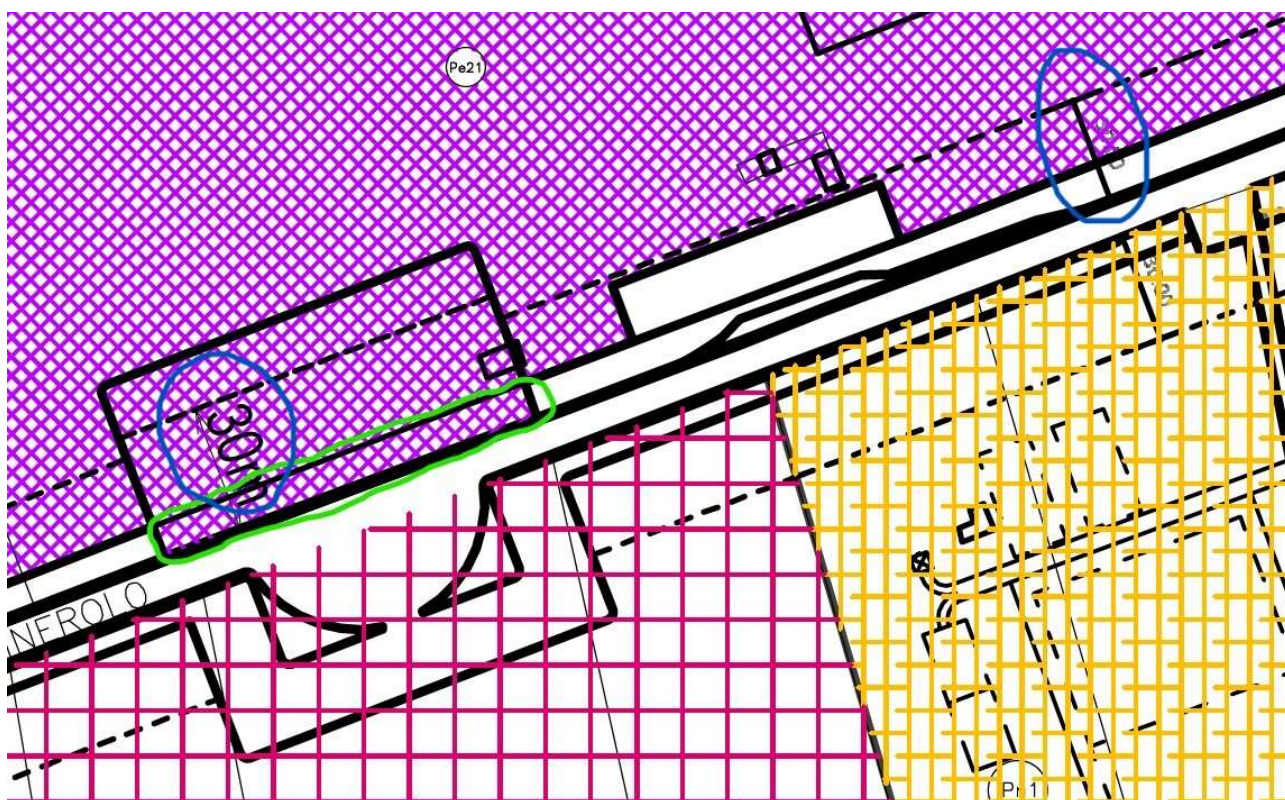
3. Di allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale i documenti “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” citati nel precedente punto 2 e redatti per agevolare la comprensione delle osservazioni formulate.
4. Di allegare alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, il contributo, formulato con nota prot. 148418 del 01/09/2025 del Dipartimento “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” della Città Metropolitana - “Unità Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA”, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA)
5. di allegare alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, il contributo, formulato con nota prot. 154621 del 9/9/2025 della Direzione Viabilità 2 – Ufficio Tecnico Concessioni della Città Metropolitana;
6. di attestare, per quanto attiene le modifiche urbanistiche in questione, l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
7. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile;
8. di trasmettere la presente determinazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pinerolo e, per conoscenza, alla Regione Piemonte ed al Comune di Airasca, per le disposizioni di competenza;

Torino, 10/09/2025

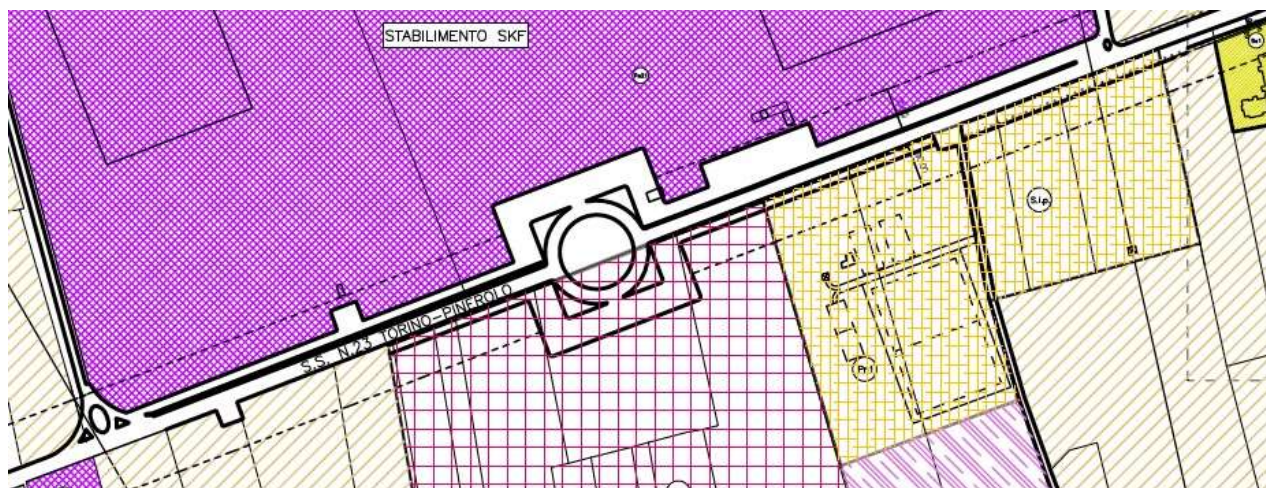
IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari



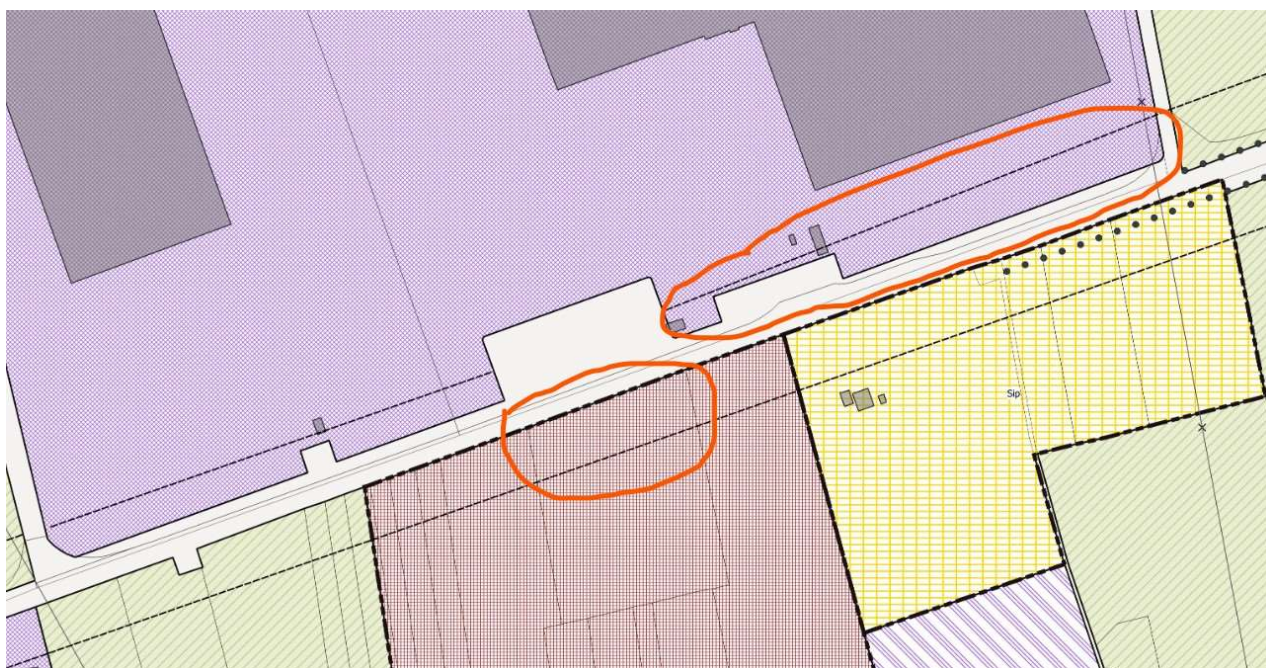
Estratto fuori scala Elaborato URB - 003



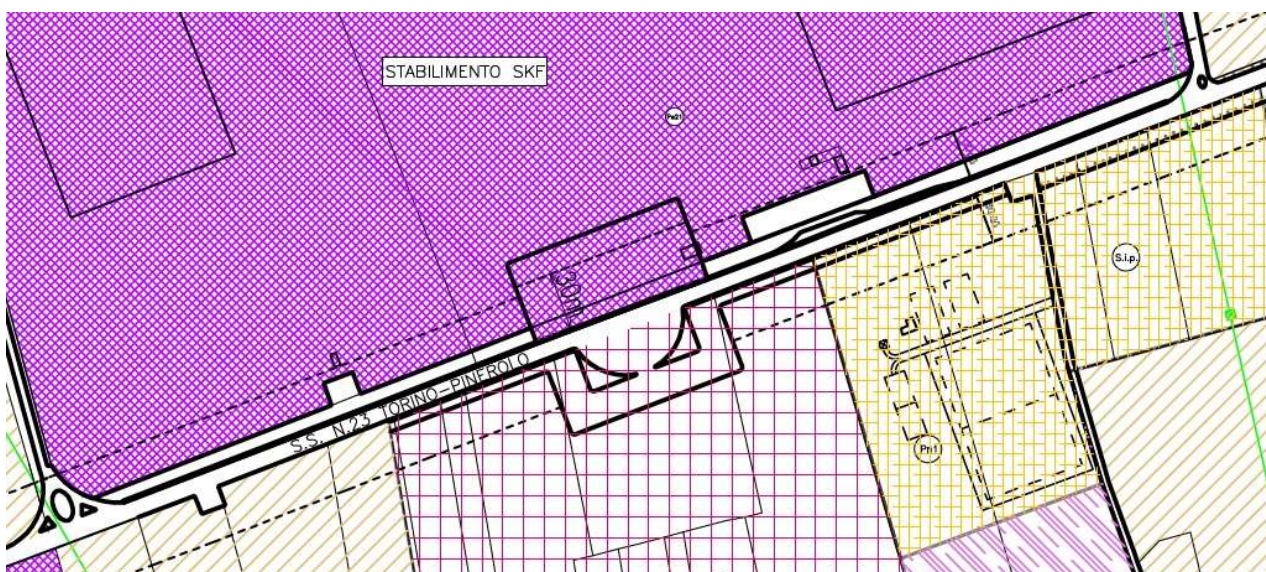
Estratto fuori scala Elaborato URB - 003 – Individuazione area di cui si richiede di mantenere la vigente destinazione a viabilità – Evidenziazione incongruenze dimensione fascia di rispetto



Elaborato URB001 – Estratto fuori scala



Variante di Adeguamento PAI – Tavola 3B1 – Estratto fuori scala



Elaborato URB003 – Estratto fuori scala

Prot. (*) Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le
Direzione del Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Urbanistica ed Edilizia – UB0
alla c.a.
arch. Luca Beria
arch. Claudio Schiari
posta interna

OGGETTO: Comune di Airasca – Richiesta Permesso di Costruire per "*Realizzazione di parcheggio dipendenti coperto da pergolati con impianto fotovoltaico integrato - campo P2 - Realizzazione di pergolati con impianto fotovoltaico integrato su parcheggio dipendenti esistente - campo P1 - Opere accessorie a futuro impianto fotovoltaico a terra - campo T1 – Intervento che comporta variante semplificata al PRGC ai sensi dell'art. 17- bis comma 4 L.R. 56/1977*" – Proponente: SKF Industrie S.p.A.

Parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In relazione alla Variante Semplificata in oggetto, si precisa che la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*".

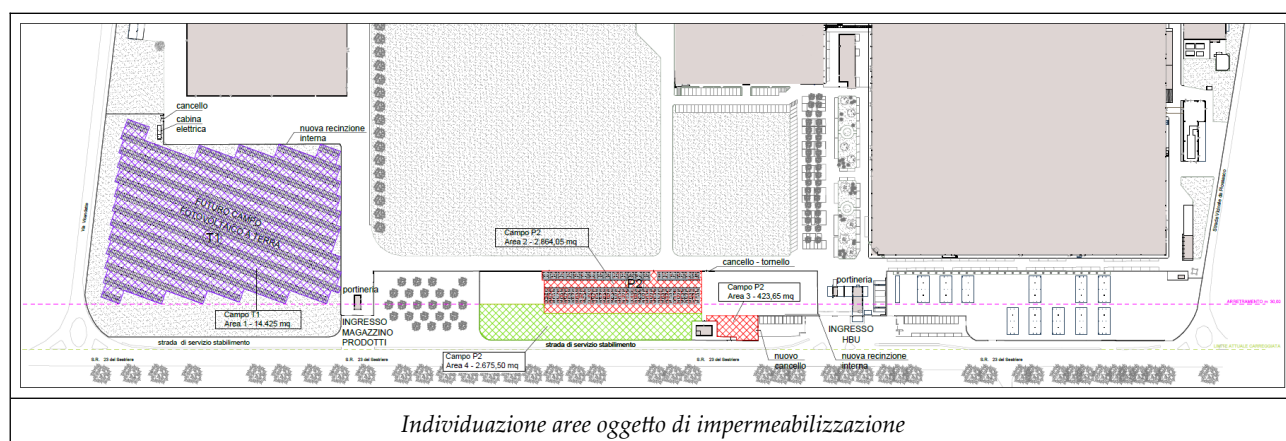
CONTENUTI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA

La Variante Semplificata al Piano Regolatore Generale in oggetto riguarda una modifica dell'area produttiva posta ad ovest dell'abitato di Airasca in area Pe21 e si articola sui seguenti ambiti:

- Modifica viabilità in Area Pe21 – Insediamenti produttivi – Impianti Esistenti e Confermati;
- Aggiornamento fascia di rispetto stradale;
- Riclassificazione area IIIa situata all'interno dell'Area Pe21

L'attuazione delle nuove previsioni in variante consentiranno la realizzazione presso il lotto identificato come "Campo P2" di un nuovo parcheggio per i dipendenti dello stabilimento

ombreggiato da pergolati con impianto fotovoltaico integrato (avente potenza pari a 340,29 kW), permeabili alla luce solare e all'acqua piovana e, grazie alla modifica della classe di pericolosità geomorfologica, consentirà nell'area T1 la realizzazione di un campo fotovoltaico a terra.



ISTRUTTORIA

Il SUAP di Pinerolo ha avviato il procedimento di Variante semplificata in oggetto con la nota prot. n. 39721 del 12/06/2024 (ns prot. 81796 del 12/06/2024) con allegata la documentazione progettuale che ha poi subito alcune revisioni ed integrazioni pervenute il 19/09/2024, il 18/06/2025, il 30/06/2025 ed infine il 01/08/2025. A seguito delle osservazioni degli Enti, il Proponente ha dovuto

rivedere le iniziali previsioni progettuali nelle parti che risultavano incompatibili con la legislazione urbanistica vigente.

Si rileva che l'aggiornamento documentale non ha riguardato tutta la documentazione predisposta ed in particolare il documento di Verifica di VAS, trasmesso con la documentazione inviata in data 18/06/2025 è datato "aprile 2024" e non risulta aggiornato rispetto alle ultime modifiche progettuali né porta riscontro delle osservazioni già precedentemente avanzate ed accolte o controdedotte in altri documenti presentati.

Ciò premesso, il presente parere è reso rispetto alle informazioni più aggiornate desumibili dalla documentazione agli atti e si riportano di seguito alcune considerazioni che si ritiene debbano essere oggetto di attenzione nelle successive fasi di approvazione del PEC e di rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione delle opere.

1. Consumo di suolo

Con il precedente parere prot. n. 95208 del 09/07/2024, questo Servizio aveva evidenziato come l'attuazione della variante comportasse una compromissione di aree attualmente libere e permeabili, per quanto inserite in un contesto industriale, richiedendo che venissero individuati idonei interventi di compensazione.

Nella Relazione Illustrativa del Permesso di costruire il proponente richiama la Delibera di Consiglio del Comune di Airasca e definisce il costo della compensazione ambientale che si impegna a rendere al Comune a seguito del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle opere.

Si precisa che la facoltà di monetizzare le opere compensative da parte del proponente si può ritenere efficace ai fini della sostenibilità ambientale solamente laddove si preveda l'impegno del Comune a vincolare le somme derivanti dalla suddetta monetizzazione ad uno specifico capitolo di Bilancio finalizzato all'esecuzione di opere già definite e dell'esecuzione delle quali sarà il Comune stesso a farsi carico secondo tempistiche che dovranno essere il più possibile contestuali all'intervento di trasformazione.

Si ritiene pertanto opportuno che nell'ambito dell'approvazione del PEC siano individuate le aree sulle quali far ricadere le compensazioni e siano precisati gli interventi di compensazione, almeno in termini di tipologia di intervento ed ordine di priorità, con la finalità di giungere ad un bilanciamento positivo degli impatti derivanti dall'attuazione della Variante Semplificata, ricercando un effettivo incremento del valore ecologico del territorio.

Nel definire gli interventi di compensazione ambientale si consiglia di fare riferimento ai disposti dell'art. 13 delle NdA del PTC2 ed agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Mitigazioni e Compensazioni allegate al PTC2, secondo cui è preferibile che nella scelta delle azioni di compensazione ambientale, che preferibilmente dovranno ricadere su aree di proprietà pubblica o

che possano divenirlo a seguito di acquisizione-dismissione, vengano individuati interventi di tipo omologo alla perdita della componente suolo (opere di recupero a verde di aree impermeabilizzate già compromesse dall'urbanizzazione, dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quelle delle aree libere delle quali si prevede la trasformazione) o, in alternativa, opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale o miglioramento dal punto di vista ecologico di aree di interesse finalizzate alla realizzazione della rete ecologica locale.

L'ufficio scrivente si rende disponibile, laddove ritenuto necessario, a fornire supporto per individuare correttamente le possibili opere di compensazione.

PARERE

Vista la documentazione trasmessa dal SUAP di Pinerolo con nota 39721 del 12/06/2024 (ns prot. 81796 del 12/06/2024) e la successiva documentazione integrativa di cui l'ultima inoltrata con la nota prot. n. 52969 del 01/08/2025 (ns prot. 133616 del 01/08/2025), per quanto di competenza di questi uffici, si ritiene che **la Variante Semplificata in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali, con la richiesta di tenere in considerazione le raccomandazioni contenute nel presente parere.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Per il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
ing. Claudio Coffano
Il Dirigente della Direzione
Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
ing. Pier Franco Ariano
- firmato digitalmente -

Referenti:

Direzione TA0-1 – Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

ing. Chiara Mussino - tel. 011 861.7334 – e-mail: chiara_maria.mussino@cittametropolitana.torino.it

Prot. n. (*)

Data (*)

(*) Numero di protocollo e data presenti nel file
.xml di segnatura informatica

Pratica Concessione Viabilità n. 111438

Vs. rif. prat. SUAP. 553/2024

Spett.li

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Dipartimento Pianificazione Territoriale,
Edilizia ed Urbanistica**

c.a. Arch. Claudio Schiari

Claudio.schiari@cittametropolitana.torino.it

Referente Urbanistica

Luca.beria@cittametropolitana.torino.it

e, p.c. **Responsabile U.O.**

Luigi.sapino@cittametropolitana.torino.it

Responsabile Territoriale

Giancarlo.suanno@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Strada Provinciale n. 23 del Colle del Sestriere (cod. p023).

Domanda da parte di SKF. Industrie SpA. per "Variante SUAP al PRGC del Comune di Airasca per realizzare un parcheggio dipendenti coperto con impianto fotovoltaico, opere accessorie a futuro impianto fotovoltaico a terra e stralcio parziale di una rotonda su strada provinciale con contestuale variante semplificata al PRGC, ai sensi dell'art. 17- bis comma 4 L.R. 56/1977, posto in aderenza alla S.P. n. 23" comportante realizzazione di opere in fascia di rispetto: lieve modifica della recinzione presso la della progr. Km 25+360 circa, eliminazione di n° 3 stalli lato destro fuori centro abitato del Comune di AIRASCA (TO).

Aggiornamenti parere a seguito delle integrazioni pervenute il 30.06.2025 e il 07.08.2025.

Vista la richiesta di parere di competenza da parte del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Edilizia ed Urbanistica di cui a lettera di avvio del Procedimento n° 83224 in data 14.06.2024, a cui veniva allegato progetto preliminare dei lavori;

Visti gli elaborati trasmessi dal SUAP. di Pinerolo con Prat. 553 in data 12.06.2024 (ne. Prot. 81847 del 12.06.2024);

Richiamato il parere contenente osservazioni sulle opere in fascia di rispetto in progetto e richiesta integrazioni in materia stradale, inviato dell'Uff. Tecnico Concessioni Viabilità 2 con nota n° 97142 del 10.07.2024;

Visti gli elaborati integrativi pervenuti allo Sportello Concessioni con comunicazione via mail del 24.10.2024 (ns. prot. 152167 del 25.10.2024), contenenti la nota del 14.09.2024, illustrativa di quanto trasmesso, a firma del Progettista Arch. Renzo Bounous;

Visti gli esiti di Conferenza dei Servizi di cui a verbale seduta in data 30.10.2024;

Preso atto delle integrazioni pervenute dal SUAP. di Pinerolo con prot. 43459 in data 30.06.2025 (ns. prot. 112439 del 03.07.2025);

Viste le integrazioni trasmesse dal Dipartimento Pianificazione Territoriale, Edilizia ed Urbanistica della CMTO con nota n° 137461 10.07 2024;

Si prende atto che sia i posti auto sottostanti a pergolato permeabile con fotovoltaico, sia l'impianto fotovoltaico a terra, nella nuova versione progettuale, sono previsti fuori fascia di rispetto stradale.

Pertanto con la presente, pur confermando nelle linee generali quanto dichiarato nel parere n° 97142 del 10.07.2024 e nella seduta di CdS. in data 30.10.2024, si dà atto che risultano superate le specifiche osservazioni fatte sulle citate opere ricadenti in fascia di rispetto, che non sono più previste nel progetto aggiornato.

Parimenti risulteranno superate alcune delle dichiarazioni prot. 43459 trasmesse il 30.06.2025, inerenti gli impianti fotovoltaici in fascia di rispetto non più previsti, come quella riguardante: *"Intervento di realizzazione di parcheggio dipendenti coperto da pergolati con impianto fotovoltaico integrato (campo p2) e opere accessorie a futuro impianto fotovoltaico a terra (campo t1). Realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale da S.R. 23. Dichiarazione di impegno della proprietà a rimuovere le opere provvisorie ricadenti in fascia di rispetto stradale da S.R. 23."*

Si ribadisce che la fascia di rispetto è un vincolo di inedificabilità.

I pannelli fotovoltaici, pur arretrati, non devono indurre fenomeni di abbagliamento visivo alla normale circolazione stradale, pertanto dovrà essere valutata questa eventualità (oltre alle verifiche di stabilità) e previsti, qualora necessari, accorgimenti quali mascherature a verde come riportato nella nota del 10.07.2024.

Si prende atto che da progetto non sono previsti nuovi accessi diretti su SP. 23.

La presente nota non costituisce (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i.) atto autorizzativo all'esecuzione lavori su recinzione; a questo proposito il provvedimento di competenza verrà rilasciato con atto specifico in concomitanza con il perfezionamento della procedura della Conferenza dei Servizi, mediante emanazione di determina conclusiva.

Restando a completa disposizione per ogni ragguaglio si porgono distinti saluti.

Responsabile Endoprocedimento in materia stradale: Ing. Elena Lanzarotti

Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, 011/8616052

ufficio.sportelloconcessioni@cittametropolitana.torino.it

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
VIABILITÀ 2

Ing. Sabrina Bergese

(documento sottoscritto digitalmente)